



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 26/04/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 767

Putignano (Ba) - Piano particolareggiato di inquadramento della zona A1 - Centro Storico, in variante al PRG. Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Putignano (BA), munito di PRG approvato in via definitiva con delibera di G.R. n.677 del 26/06/2000, con delibera di Commissario Straordinario n.37 del 31/05/04 ha adottato, in variante al citato PRG, previo parere favorevole prot.15520 del 31/05/04 del Dirigente UTC, il Piano Particolareggiato di Inquadramento della zona A1 -Centro Storico (PPCS), redatto dal Dirigente UTC, in collaborazione con il Politecnico di Bari, e costituito dai seguenti elaborati:

- 1 Tomo comprendente: Relazione Generale, Norme tecniche di attuazione -Abaco, Relazione Finanziaria;
- 2 Album comprendente i seguenti elaborati grafici:
  - A. Costituzione dell'edificato (n.16 tavole)
  - B. Modalità d'uso e caratteristiche socio-economiche dei residenti (n.6 tavole)
  - C. La forma del centro storico (n.29 tavole)
  - D. Disciplina dell'edificato (n.1 tavola).

Con successiva delibera di C.S. n.51 del 17/06/04 è stata adottata l'integrazione delle Norme tecniche di attuazione del PPCS, con inserimento in coda al comma 1, lettera C), dell'art.10 (pag.7) del seguente periodo:

“Possono comprendere anche la modifica della dimensione del taglio degli alloggi (fusioni e divisioni delle unità minime di intervento) e il mutamento d'uso degli immobili con o senza opere.”

A seguito delle pubblicazioni degli atti (per gg. 30+30), sono state presentate n.5 osservazioni, controdedotte con delibera di C.C. n.23 del 28/06/05, previa relazione del Dirigente UTC prot.5535 del 03/03/05 e parere della III Commissione Consiliare espresso nella seduta del 22/06/05 (prot.16136 del 23/06/05, provvisto a sua volta di connesso parere favorevole del Dirigente UTC pro-tempore), con le determinazioni di seguito riportate (e con modificazione degli elaborati del PPCS):

1. Osservazione Romanazzi Antonello: accolta;
2. Osservazione Mastrangelo Marascelli Giambattista + 2: respinta, salvo che per la correzione dell'errore grafico segnalato nella tav. D1;
3. Osservazione Sisto Sebastiano: la relazione del Dirigente UTC, articolando la presente osservazione in n.4 punti, ne propone l'accoglimento limitatamente al punto “a” (integrazione della Relazione

Finanziaria); il Consiglio Comunale ha fatto propria la suddetta proposta del Dirigente UTC, salvo che per il punto "c", per il quale il C.C. ha determinato l'accoglimento, con conseguente riformulazione dell'art.48 delle Norme del PPCS;

4. Osservazione Lista Di Pietro: accolta solo il punto "c", mentre per il punto "h" (segnalazioni di imprecisioni nelle Norme) si comunica la correzione degli elaborati scritti del PPCS;

5. Osservazione Associazione Culturale La Chiancata (fuori termini): accolti solo i punti "a", "d" ed "f".

Gli atti tecnico-amministrativi di cui innanzi, comprensivi di scheda di controllo urbanistico, sono stati trasmessi con nota comunale prot.18161 del 13/07/05 e (previa richiesta regionale prot.9605 del 15/11/06 di integrazioni) con nota comunale prot.19032 del 09/05/08; in particolare, gli elaborati tecnici rimessi, adeguati a seguito delle osservazioni accolte (salvo art.48 ed art.10/C/1: vedasi punti 6 e 7 della delib. C.C. n.23/2005) e riportanti aggiornamento a "febbraio 2005", sono i seguenti:

1. Tomo comprendente: Relazione Generale, Relazione Finanziaria, Norme tecniche di attuazione, Abaco;

2. Album comprendente i seguenti elaborati grafici:

A. Costituzione dell'edificato (n.23 tavole)

B. Modalità d'uso e caratteristiche socio-economiche dei residenti (n.6 tavole)

C. La forma del centro storico (n.29 tavole)

D. Disciplina dell'edificato (n.1 tavola).

Sono stati inoltre forniti i seguenti pareri, per i vincoli di tutela presenti sul territorio:

- con nota prot.3426/07-109/08 in data 18/02/08, l'Ufficio del Genio Civile di Bari ha espresso parere, ai sensi dell'art.89 del DPR n.380/2001, per il vincolo sismico, nei termini seguenti:

"Esaminata la documentazione (...), tenuto conto che il Piano Particolareggiato in oggetto non ricade in aree soggette alle misure di salvaguardia previste dal P.A.I., giusta attestazione sottoscritta dal Dirigente della V Ripartizione Tecnica Urbanistica ed Edilizia Ing. Giovanni Colaianni, si esprime parere favorevole esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni del medesimo intervento con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata, nel rispetto delle conclusioni riportate nella relazione geologica redatta dal geologo Dott. Massimiliano Giovanni De Venere";

- con nota prot.8685 in data 25/05/07, la Soprintendenza BAP di Bari, interpellata dal Comune, ha comunicato quanto segue:

"In riferimento alla questione in oggetto, si fa presente che il vigente ordinamento non pone a carico di questa Amministrazione alcun adempimento, nel caso specifico, in quanto la materia urbanistica è stata trasferita alle Regioni e agli Enti Territoriali."

Con delibera di Giunta Regionale n.2271 del 26/11/08, previa relazione istruttoria n.22 del 16/09/08 del Servizio Urbanistica e conforme parere n.43 del 02/10/08 del Comitato Urbanistico Regionale, il PPCS in argomento è stato approvato con prescrizioni e modifiche e con richiesta di adeguamento e/o controdeduzioni comunali; la citata delibera GR n.2271/2008 è stata inviata al Comune di Putignano con nota SUR prot.10781 del 03/12/08.

Stante quanto innanzi, con nota prot.19502 del 30/04/09 il predetto Comune ha rimesso la propria delibera di CC n.26 del 15/04/09, con la quale, ai sensi dell'art.16/co.11 della L.r. n.56/1980, sono state assunte le determinazioni comunali in ordine alle prescrizioni regionali, giusta Relazione in data 09/04/09 del Dirigente della Ripartizione Tecnica comunale (allegata alla delibera di CC n.26/2009).

Nel merito puntuale, si riportano di seguito le richiamate prescrizioni regionali, unitamente alle correlate testuali controdeduzioni comunali ed alle determinazioni conclusive che si assumono in questa sede:

1bis. Perimetrazione e zonizzazione della zona A1

Prescrizioni regionali: "L'area di studio del PPCS coincide con la perimetrazione della zona A1 riportata

nella citata "Tav. C10/10, giugno 1998" del vigente PRG (non comprendente, peraltro, le "aree immediatamente adiacenti perimetrare e tipizzate nelle tavole di Piano in scala 1:2000 e 1:1000", non meglio identificate all'art.39/co.1° delle NTE del PRG).

Per quanto attiene ai due già descritti complessi immobiliari destinati a "standard ex articolo 3 D.M. 1444/1968", presenti all'interno della predetta perimetrazione della zona A1, il PPCS attribuisce agli stessi (Tav. D1) la categoria d'intervento "Edifici pubblici e di culto. Restauro", eccezione fatta per le unità edilizie private corrispondenti alle particelle catastali nn.443-541-542-436-435-434-433 (connesse e fraposte al compendio costituito dal Palazzo del Bali, Chiesa di S. Pietro, Chiesa del Convento Grande ed ex Convento delle Carmelitane).

Ciò stante, sul piano formale occorre puntualizzare che, in mancanza di una espressa ed esplicita volontà comunale in merito, per dette unità edilizie private deve assumersi riconfermata la destinazione a standards pubblici riveniente dal PRG vigente; peraltro, l'eventuale proposta di ritipizzazione degli stessi immobili risulta, dal punto di vista procedurale, incompatibile con le disposizioni dell'art.21/co.14° della L.r. n.56/1980 (disciplinante l'approvazione del PP in variante)."

Controdeduzioni comunali: "Il raffronto tra l'area di studio del PPCS con la perimetrazione della zona A1 riportata nella "Tav. C10/10, giugno 1998" del vigente PRG non è pertinente, in quanto quest'ultimo elaborato, intitolato "APPROFONDIMENTI, MODIFICHE ED ADEGUAMENTI" e predisposto dall'ing. Vincenzo Sassanelli, professionista incaricato dal Commissario Straordinario del Comune di Putignano, riguarda solo la fase finale degli adeguamenti comunali alle prescrizioni regionali, all'interno del lungo iter approvativo del PRG. Infatti, nella "Tav. B9/29" del 1988 ed in scala 1:1000 (in realtà, in scala 1:500), intitolata "PROGETTO. Centro urbano. Centro storico -Zona A1. Inventario beni culturali e ambientali" a firma del progettista del PRG, arch. Giuliano Cesari e facente parte delle tavole dello stesso PRG adottato con delibera del Commissario n.1 del 28/04/1989, non solo si individua perfettamente l'area coincidente con l'area di studio del PPCS, ma si individuano le "aree immediatamente adiacenti" descritte dall'art. 39/co.1° delle NTE del PRG, coincidenti con i due fabbricati posti su corso Umberto I° dalla parte opposta della stessa area di studio del PPCS: il Palazzo Comunale e l'adiacente Chiesa del Carmine.

Inoltre, l'anzidetta "Tav. B9/29" di PRG è di gran lunga più pertinente della "Tav. C10/10, giugno 1998" per l'esatta verifica degli "edifici pubblici e di culto" presenti nell'area di studio del PPCS ed in particolare per "il compendio costituito dal Palazzo del Bali, Chiesa di S. Pietro, Chiesa del Convento Grande ed ex Convento delle Carmelitane": infatti, dal raffronto tra la "Tav. B9/29" di PRG e la "Tav. D1" in scala 1:1000 del PPCS, gli immobili compresi nel compendio sopra descritto coincidono perfettamente, con la sola eccezione della particella 433, per la quale lo studio approfondito in termini di rilievi e verifiche dirette da parte dei Redattori del PPCS ne ha esattamente riportato la destinazione privata. Ne consegue, pertanto, che è la "Tav. C10/10, giugno 1998" del verificatore ing. Vincenzo Sassanelli quella che propone, senza alcun motivo, alcune variazioni a quanto previsto dal progettista del PRG, arch. Giuliano Cesari, nella "Tav. B9/29" del PRG adottato. Senza considerare, che lo stesso Progettista del PRG aveva individuato altri edifici pubblici e religiosi, non riportati nella "Tav. C10/10, giugno 1998" del verificatore ing. Vincenzo Sassanelli, ma puntualmente indicati nella "Tav. D1" in scala 1:1000 del PPCS.

Per le considerazioni innanzi fatte, a parere dello scrivente può essere confermata la proposta visualizzata dai Redattori del PPCS nella "Tav. DI", in quanto aderente nella sostanza a quanto previsto dallo stesso Progettista del PRG, senza la necessità, perciò, di invocare alcuna variante al PRG."

Determinazioni conclusive regionali:

Nel merito delle controdeduzioni comunali, come innanzi formulate, si puntualizza quanto segue:

-) La "Tav. C10/10, giugno 1998", alla quale si è fatto riferimento, è un elaborato facente parte delle tavole complessive del PRG oggetto del provvedimento regionale di approvazione definitiva, giusta

delibera di GR n.677 del 26/06/2000, in ordine al quale, con il provvedimento regionale citato risulta specificata la seguente prescrizione:

“B) CARTOGRAFIA Risultano apportate, in sede di controdeduzioni comunali, al PRG modifiche e/o integrazioni non richieste con la delibera di GR n.5046/96, come risulta dalle tavv. nn. C9-9 e C10-10, e ciò con particolare riferimento alle zonizzazioni e alle delimitazioni di zone omogenee.

Ciò stante, gli elaborati cartografici tavv. nn. C9-9 e C10-10, approvati con la citata deliberazione di CC n.45/98 si intendono validi limitatamente al recepimento delle prescrizioni regionali nei termini sopra riportati con l'intesa che le tavole di riferimento sono gli elaborati nn. B3-23 (zonizzazione del territorio extraurbano) e B5-25 (zonizzazione del centro urbano) del Piano adottato (versione Cesari). Inoltre con riferimento agli altri elaborati allegati alla delibera di CC n.45/98, gli stessi sono validi nei limiti e nei termini di recepimento delle prescrizioni regionali, come in questa sede esaustivamente determinate.”

-) La “Tav. B5/25” del PRG Cesari, innanzi richiamata, ha specificatamente ad oggetto: “Progetto - Centro Urbano. Zonizzazione, Disposizioni di applicazione, Viabilità, Aree per standards”.

Nel predetto elaborato, gli immobili oggetto puntuale della prescrizione regionale di cui al “punto 1” in argomento (unità edilizie private corrispondenti alle particelle catastali nn.443-541-542-436-435-434-433, connesse e fraposte al compendio costituito dal Palazzo del Balì, Chiesa di S. Pietro, Chiesa del Convento Grande ed ex Convento delle Carmelitane), risultano destinati, omogeneamente al compendio a cui si frappongono, come “Standards urbanistici -attrezzature e servizi di quartiere esistenti”.

Identica destinazione è riscontrabile nella ulteriore “Tav. B6/26. Progetto -Centro Urbano. Zone F/D.I. 2-4-1968 n.1444 ecc.” del PRG Cesari. Nella fattispecie puntuale, pertanto, relativamente agli immobili in questione non vi è difformità tra la destinazione urbanistica riveniente dalle “Tav. B5/25” e “Tav. B6/26” e quella riveniente dalla “Tav. C10/10”.

-) D'altro canto, la “Tav. B9/29” del PRG Cesari, alla quale si è inteso fare riferimento nelle controdeduzioni comunali, ha specificatamente ad oggetto l' “Inventario beni culturali e ambientali” della zona A1 del PRG ed individua puntualmente gli “edifici pubblici”, gli “edifici religiosi” e gli “edifici civili” presenti nell'ambito del centro storico, tra i quali non risultano ricompresi gli immobili in questione (salvo la particella 433).

Conclusivamente, per quanto d'interesse nel presente procedimento, pur riconoscendo in termini sostanziali, per quanto riguarda l' “inventario” degli edifici pubblici, religiosi e civili esistenti nell'ambito del centro storico, la pertinenza dei contenuti della “Tav. B9/29” del PRG Cesari, per quanto attiene invece alla “zonizzazione” (destinazione urbanistica) dei medesimi immobili in questione, deve farsi riferimento necessariamente alle “Tav. B5/25” e “Tav. B6/26” del PRG Cesari, coerenti con la “Tav. C10/10”.

Di conseguenza, sul piano formale e procedurale deve riconfermarsi l'improponibilità, nell'ambito del presente procedimento, della ritipizzazione -di fatto-dei citati immobili corrispondenti alle unità edilizie private contrassegnate con le particelle catastali nn.443-541-542-436-435-434-433 (connesse e fraposte al compendio costituito dal Palazzo del Balì, Chiesa di S. Pietro, Chiesa del Convento Grande ed ex Convento delle Carmelitane), in quanto proposta incompatibile con le disposizioni dell'art.21/co.14° della L.r. n.56/1980, disciplinante l'approvazione dei piani particolareggiati in variante (e, peraltro, in assenza di una puntuale ed attualizzata verifica degli standard del centro storico a seguito del PPCS, come in prosieguo si espone).

Gli stessi immobili, allo stato, restano destinati nei termini risultanti dagli elaborati del vigente PRG, in precedenza richiamati e descritti.

2bis. Normativa tecnica

Prescrizioni regionali: “Per quanto attiene alla disciplina tecnica-architettonica degli interventi ed alle destinazioni d’uso ammissibili e vietate nell’ambito della zona A1, la normativa proposta risulta sicuramente approfondita ed accurata e nella sostanza conforme ai contenuti degli art.39 e segg. delle NTE del vigente PRG. Occorre nel contempo rilevare ed evidenziare quanto segue:

a. Il PPCS ipotizza un incremento di 700 abitanti, in aggiunta alle 2.058 unità e 1.002 nuclei familiari rilevati all’attualità; rispetto al predetto carico insediativo complessivo, comportante un fabbisogno di aree a standards ex D.M. n.1444/1968 da soddisfare di circa 50.000 mq. (2.758 ab. x 18 mq/ab.), non risulta condotta dal PPCS alcuna valutazione e verifica, peraltro necessariamente da riferirsi alle previsioni della strumentazione urbanistica generale vigente.

b. Con riferimento alla disposizione riportata nell’art.10, punto “D -Ristrutturazione edilizia”, interventi di tipo “B” (pag.9 delle Norme Tecniche), recitante quanto segue:

“La riduzione dei volumi esistenti sarà compensata con il trasferimento, in un comparto di zona C, del volume perduto (...) considerata la scarsa rilevanza degli interventi.”, Detta disposizione, pur apprezzabile nelle finalità, appare quale generico indirizzo e priva di effettiva disciplina di pratica attuazione, in quanto non individuati i comparti di zona C “riceventi” (rispetto ai quali la norma in questione si pone in variante al PRG per gli indici e parametri e modalità esecutive) e non indicati concretamente i volumi in gioco; quanto innanzi, peraltro, in mancanza di uno specifico istituto di legge in materia.

La predetta disposizione va pertanto soppressa.

Parimenti da depennare sono le seguenti ulteriori disposizioni:

c. autorizzazione di cambi di destinazioni d’uso (penultimo comma a pag.14), in quanto gli stessi possono essere ammessi unicamente nell’ambito delle destinazioni d’uso già previste e disciplinate dalle norme del PRG e del PPCS;

d. rilascio di agibilità in deroga (ultimo comma a pag.14), in quanto non sono ammissibili deroghe alle norme igienico-sanitarie vigenti;

e. acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Architettonici (pag.8, in calce al punto 3; pag.9, in calce ai punti A e B; pag.10, in calce al punto C), in quanto -alla luce peraltro della comunicazione prot.8685/2007 della citata Soprintendenza-parere necessario unicamente per gli immobili soggetti a vincolo di tutela ex D.Lgs. n.42/2004, come già disciplinato dal decreto stesso.”

Controdeduzioni comunali: “- Relativamente al punto a., si precisa che il PPCS non ha condotto né poteva condurre alcuna valutazione e verifica relativamente alla dotazione e al fabbisogno delle aree a standards ex D.M. n. 1444/1968, in quanto tale compito era stato già affrontato e risolto, non solo con le verifiche ultime dell’ing. Vincenzo Sassanelli nella fase di adeguamento comunale alle prescrizioni regionali, attraverso le “Note integrative alla relazione generale”, all’interno delle quali è presente la “TABELLA RIASSUNTIVA AREE A STANDARDS NELLA TAVOLA C10-10”, verificate per un fabbisogno calcolato su 32.150 abitanti, ma anche con le verifiche dello stesso tipo effettuate dall’arch. Giuliano Cesari, Progettista del PRG, in occasione della predisposizione della variante al P. di F. per la realizzazione di opere pubbliche e per la verifica degli standards, definitivamente approvata con delibera di G.R. n. 11084 del 23/12/1986. Infatti, nell’All. a, denominato “Relazione”, l’arch. Giuliano Cesari con una previsione del fabbisogno calcolato su 34.500 abitanti individua e verifica le aree a standards per le zone A e B, praticamente coincidenti con le zone A1, A2 e B1 del PRG, reperendole in alcune aree di espansione e nella stessa zona B di completamento, precisamente nella misura del 57% della superficie territoriale in sette aree comprese nella zona B e sottoposte a Piano di Lottizzazione convenzionato. Infatti, anche nelle NTE del PRG vigente nei comparti denominati PL/1, PL/2, PL/3, PL/4, PL/5, PL/6 e PL/7 presenti nella zona B1, è previsto che i lottizzanti debbano provvedere, oltre al reperimento delle aree a standards correlate alla volumetria di progetto, a mettere a disposizione dell’A.C. il quantitativo di standards “pregressi” per colmare il deficit di aree a standards delle zone A e B, nella misura, appunto, del 57% della superficie territoriale di ciascuno dei sette comparti.

- Relativamente al punto b., si ritiene che le motivazioni che stanno alla base della proposta normativa

di intervento di ristrutturazione su detti immobili siano importanti quanto quelle che portano alla soppressione della disposizione riportata nell'art.10, punto "D -Ristrutturazione edilizia", interventi di tipo "B" (pag. 9 delle Norme Tecniche), recitante quanto segue: "La riduzione dei volumi esistenti sarà compensata con il trasferimento, in un comparto di zona C, del volume perduto (...) considerata la scarsa rilevanza degli interventi."

In definitiva, si accolgono le indicazioni regionali a causa dell'inapplicabilità, al momento, della norma in questione, rinviando la riproposizione della stessa alla fase di adozione del nuovo P.U.G. comunale, all'interno del quale si individueranno sia i comparti della zona di espansione "riceventi" che l'esatta consistenza delle volumetrie degli immobili interessati.

- Relativamente al punto c., si condividono le motivazioni che portano a depennare la disposizione del penultimo comma a pag. 14 di seguito riportata:

"Sono consentiti i cambi di destinazioni d'uso, tra quelle non previste dalla presente normativa, a condizione che la nuova proposta di destinazione sia compatibile con la struttura, l'architettura e l'ambiente del Centro Storico e sia approvata con delibera di Consiglio Comunale."

- Relativamente al punto d., si condividono le motivazioni circa la genericità della norma derogatoria che porta a depennare il primo periodo dell'ultimo comma a pag. 14, vale a dire: "L'agibilità degli immobili o destinazione residenziale potrà essere rilasciata anche in deroga alle norme igienico-sanitarie".

Per quanto riguarda l'ultimo periodo: "Ugualmente l'agibilità degli immobili a destinazione non residenziale potrà essere rilasciata in deroga alle norme relative alle altezze ed alle superfici minime", lo scrivente ritiene che detta disposizione possa essere confermata ed anche estesa alla residenza, limitatamente alla deroga dell'altezza per i servizi igienici, alla luce anche della circostanza che le norme derogatorie per quanto riguarda l'utilizzo per attività produttive, commerciale e/o artigianato di servizio, nonché di recupero residenziale di locali o immobili nei centri storici pugliesi siano non solo ammesse ma addirittura incoraggiate, allo scopo di rivitalizzare e recuperare tutto il patrimonio antico dei centri urbani.

Pertanto, si propone di sostituire l'intero comma nel seguente modo: "L'agibilità degli immobili a destinazione residenziale e non residenziale potrà essere rilasciata in deroga alle norme relative alle superfici minime ed alle altezze, quest'ultime limitatamente ai servizi igienici per le residenze, nel rispetto di apposito Regolamento da approvare da parte dello stesso Consiglio Comunale".

- Relativamente al punto e., infine, si condividono le motivazioni che portano a depennare la disposizione che obbliga ad acquisire il parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Architettonici per gli immobili non soggetti a vincolo di tutela ex D. Lgs. n. 42/2004."

Determinazioni conclusive regionali:

PUNTO "a": Le controdeduzioni comunali non chiariscono, in termini espliciti, se il carico insediativo complessivo ipotizzato specificatamente per il centro storico dal PPCS, pari a 2.758 abitanti, con un incremento di 700 abitanti rispetto ai 2.058 abitanti e 1.002 nuclei familiari rilevati all'attualità dal medesimo PPCS, comportante un fabbisogno di aree a standards ex D.M. n.1444/1968 da soddisfare di circa 50.000 mq. (2.758 ab. x 18 mq/ab.), trova soddisfacimento nell'ambito delle previsioni del vigente PRG.

Tale verifica resta pertanto a carico dell'Amm.ne Com.le, risultando peraltro evidente che il ripianamento di eventuali deficit di aree a servizi che dovessero risultare dalla suddetta verifica, potrà operarsi con il nuovo PUG del territorio comunale e/o con varianti puntuali.

PUNTO "b": Si prende atto dell'accoglimento della presente prescrizione da parte dell'Amm.ne Com.le, nelle more dell'elaborazione del nuovo PUG.

PUNTO "c": Si prende atto dell'accoglimento della presente prescrizione da parte dell'Amm.ne Com.le.

PUNTO "d": Si condivide l'adeguamento alla presente prescrizione nei termini proposti dall'Amm.ne Com.le ed in precedenza riportati, ferma restando la conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria del redigendo "Regolamento" comunale.

PUNTO “e”: Si prende atto dell'accoglimento della presente prescrizione da parte dell'Amm.ne Com.le.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta l'approvazione definitiva, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma-della L.r. n.56/1980, della variante al PRG relativa al Piano Particolareggiato di Inquadramento della zona A1 -Centro Storico del Comune di Putignano (di cui alle delibere di CS n.37 e n.51/2004 e delibere di CC n.23/2005 e n.26/2009), conformemente agli esiti istruttori e con le prescrizioni e modifiche di cui alla relazione SUR n.22 del 16/09/08, al parere CUR n.43 del 02/10/08 ed alla delibera di GR n.2271/2008, nei termini conclusivi in precedenza riportati ai punti 1bis e 2bis.

Con riferimento, infine, alle osservazioni dei cittadini, per le quali con la delibera di GR n.2271/2008 sono state condivise le determinazioni di merito assunte in sede comunale, giusta relazione del Dirigente U.T.C. prot.5535/2005 e delibera di C.C. n.23/2005, subordinatamente ai rilievi innanzi espressi, restano riconfermate le predette determinazioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della l.r. n.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.” La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;  
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art.16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980, la variante al PRG relativa al Piano Particolareggiato di Inquadramento della zona A1 - Centro Storico del Comune di Putignano (di cui alle delibere di CS n.37 e n.51/2004 e delibere di CC n.23/2005 e n.26/2009), conformemente agli esiti istruttori e con le prescrizioni e modifiche di cui alla relazione SUR n.22 del 16/09/08, al parere CUR n.43 del 02/10/08 ed alla delibera di GR n.2271/2008, nei termini conclusivi in precedenza riportati ai punti 1bis e 2bis, qui intesi -per economia espositiva-riproposti;
- DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni dei cittadini, per le quali con la delibera di GR n.2271/2008 sono state condivise le determinazioni di merito assunte in sede comunale, giusta relazione del Dirigente U.T.C. prot.5535/2005 e delibera di C.C. n.23/2005, le predette determinazioni, subordinatamente alle prescrizioni nei termini conclusivi in precedenza riportati ai punti 1bis e 2bis;

- DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Putignano (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---